



REGIONE

PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

# L'IMPORTANZA DELLA GIUSTA STIMA ECONOMICA DI UN APPALTO

Prezzario regionale per opere e lavori pubblici  
- edizione 2026

**2 LUGLIO 2026**

12:00 - 12:30

8:00 - 17:00

Centro Congressi Regione Piemonte  
Piazza Piemonte 1, Torino



CENTRO CONGRESSI  
REGIONE PIEMONTE  
*Piazza piemonte 1, Torino*

Donata Rancati - Città metropolitana di Torino

## Qual è la funzione della base d'asta in una procedura di gara?\*

- a. Definire la durata contrattuale dell'appalto
- b. Stabilire il prezzo minimo accettabile da parte dell'amministrazione
- c. Determinare automaticamente l'aggiudicatario della gara
- d. Rappresentare il prezzo massimo che l'amministrazione è disposta a pagare.

*\*Test di valutazione - Le procedure di acquisto nei servizi e forniture - 2025/26 - 2<sup>a</sup> edizione*

... davvero solo questo?

**Il concetto di «prezzo massimo» accettabile per l'Amministrazione non è esaustivo**

... cosa afferma l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023:

## Art. 1

### Principio del risultato

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e **il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.***
- 2. **La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.** La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*
- 3. **Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.***

**La stima economica «giusta» come «migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo»**

... a proposito di Prezzario:

*«La sua stesura [del Prezzario della Regione Piemonte 2026], ordinariamente attesa dagli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese e professionisti) per la **giusta definizione dell'importo da porre alla base delle procedure di affidamento per la realizzazione delle opere pubbliche per l'anno 2026** assume una valenza ulteriormente significativa alla luce degli ultimi eventi di natura geopolitica che stanno interessando il contesto mondiale» (Prefazione edizione 2026)*

**Nel Prezzario la stima economica non è solo una definizione «contabile»>: deve essere «giusta».**

**La stima economica «giusta» è il primo presidio di qualità, concorrenza e risultato.**

**Una stima corretta rende l'appalto eseguibile, controllabile\* e sostenibile.**

\* Con l'Edizione 2026 la Regione Piemonte ha reso pubbliche circa 10.000 analisi prezzi, liberamente consultabili

**La stima economica «giusta» come presidio per la collettività**

Effetti degli «*ultimi eventi di natura geopolitica che stanno interessando il contesto mondiale*»:

«Come noto [...], le difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali, nonché l'incremento dei costi energetici incidenti sulle attività lavorative inerenti il mondo delle costruzioni, hanno generato nuovamente **un andamento altalenante del mercato e dei prezzi**, facendo insorgere un generale clima di preoccupazione tra gli operatori del settore, dovuto tanto all'incertezza sul presente, connesso alle committenze in essere – quali l'imminente chiusura di tutte le attività legate al PNRR - quanto al prossimo futuro, non potendo fondare la programmazione delle commesse ancora da acquisire su previsioni di andamento pienamente affidabili»

**I rischi derivanti dall'andamento altalenante dei prezzi**

... quindi:

**rischio di opere non concluse o di scarsa qualità**

**e maggiore esposizione a riserve, varianti e contenzioso**

**I rischi derivanti dall'andamento altalenante dei prezzi**

Art. 41, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i

**«Per i contratti relativi a lavori, il costo medio dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato I.14»**

Art. 1, comma 1, Allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. "Criteri di formazione e di aggiornamento dei prezziari regionali"

**«Il prezzo opera come strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole regioni»**

**I riferimenti normativi per la determinazione della stima economica: i prezziari**

Art. 40, comma 2 lett. f), Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

«2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:

[...] f) **per la documentazione di stima economica, verificare che:**

- 1) **i costi parametrici** assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano **coerenti con la qualità dell'opera** prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
- 2) **i prezzi unitari** assunti come riferimento siano **dedotti dai vigenti prezziari** della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- 3) siano state sviluppate le **analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari**;
- 4) **i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo** siano **coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento**;
- 5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
- 6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- 7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
- 8) i totali calcolati siano corretti;
- 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali [SIOS], e qualora una o più di tali opere superi in valore il 10 per cento dell'importo totale dei lavori;
- 10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
- 11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

### I riferimenti normativi: la documentazione della stima economica



**Per i lavori, i prodotti e le attrezzature i costi devono essere stimati nel progetto con riferimento ai prezzi correnti.**

**Il momento di riferimento è la data di approvazione del progetto.**

**Il parametro ordinario è il prezzo regionale aggiornato.**

**La correttezza della stima incide sulla serietà dell'offerta e sulla sostenibilità dell'esecuzione**

**La base normativa della stima è il collegamento tra:  
progetto, prezzi correnti e prezzo aggiornato.**

## CHE COSA È UNA STIMA ECONOMICA «GIUSTA»

*«l'Allegato I.14 al Codice dei contratti pubblici ha fornito le indicazioni operative inerenti, tra le altre, alla strutturazione ed all'articolazione dei prezzari regionali nonché alla **metodologia di rilevazione dei prezzi, per la quale è prevista, in particolare, l'acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita/magazzino;**»*

(Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2026, n. 12-2656)

**La base normativa della stima è il collegamento tra:  
progetto, prezzi correnti e prezzario aggiornato.**

## CHE COSA È UNA STIMA ECONOMICA «GIUSTA»

Una **STIMA ECONOMICA «GIUSTA»** è

**CONGRUA:** coerente con il mercato (e quindi rispettosa del principio di concorrenza)

**AGGIORNATA:** riferita al momento corretto

**COMPLETA:** include tutte le prestazioni richieste (con utilizzo di tutte le risorse elementari: prodotti, noli, trasporti e manodopera)

**MOTIVATA:** ricostruibile nell'istruttoria

**SOSTENIBILE:** consente offerte serie e remunerative

**La base normativa della stima è il collegamento tra:  
progetto, prezzi correnti e prezzo aggiornato.**

**«I prezzi devono essere aggiornati rappresentando la situazione dei costi presenti nel mercato ed evitando la formazione di basi d'asta che non consentano la formulazione di un'offerta a ribasso»**

Relazione tecnica al Codice dei contratti pubblici del Consiglio di Stato

**L'aggiornamento dei prezzi nella Relazione al codice**

**«- [...] in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria di tutela della concorrenza,  
l'utilizzo di tale prezziario [Prezzario della Regione Piemonte 2026] garantisce alle stazioni appaltanti la messa a base di gara di "prezzi congrui", ossia rispondenti ai prezzi effettivi del mercato, tali da consentire la libera concorrenza degli operatori economici da un lato, e la qualità del contratto per le pubbliche amministrazioni dall'altro;  
è altresì garantito lo svolgimento delle valutazioni economiche programmatiche necessarie per la redazione dei piani annuali e pluriennali e l'interscambio di tutte le informazioni e i dati inerenti al ciclo dell'appalto previsti dalla normativa vigente.»**

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2026, n. 12-2656

**Stima economica «giusta» per la redazione della pianificazione,  
per la base di gara («prezzi congrui») e per il monitoraggio**

«- [...] **il prezzario regionale di riferimento costituisce, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023, lo strumento attraverso il quale procedere alla quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione degli appalti di lavori, nonché per i servizi, quale garanzia della congruità dei prezzi utilizzati;**»

«- [...] **il prezzario regionale di riferimento "Edizione 2026" costituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 490 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", lo strumento messo a disposizione delle stazioni appaltanti del territorio attraverso il quale è possibile procedere alla quantificazione degli importi degli stati d'avanzamento dei lavori pubblici afferenti a lavorazioni eseguite o contabilizzate a partire dal 1 gennaio 2026 (e fino alla fine lavori), anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, per tutti gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione finale entro il 30 giugno 2023;**»

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2026, n. 12-2656

**Prezzario come «limite di spesa» e delimitazioni di «ultrattività»**

***Ogni progetto è caratterizzato dalla sua “unicità” e “particolarità” ed è affidato alla esclusiva responsabilità e professionalità del tecnico che lo predispone, avendo come obiettivo primario la definizione, quale risultato del computo metrico specifico relativo, del “prezzo congruo” ossia adeguato e sufficiente per l’opera in esame.***

***Le responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati, resta quindi di esclusiva competenza ed a totale carico del progettista.»***

(Nota metodologica, allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2026, n. 12-2656)

**Unicità e particolarità dei singoli progetti  
e responsabilità e competenza dei progettisti.**

**«I prezzi si intendono riferiti ai lavori eseguiti con fornitura ed impiego di prodotti della migliore qualità e comprendono ogni prestazione di risorse umane occorrente per dare il lavoro compiuto “a regola d’arte”, secondo le norme del buon costruire.**

**Per quanto completo ed aggiornato annualmente, un prezzo non può contemplare tutte le soluzioni progettuali possibili ed immaginabili ma solo situazioni medie, ovvero ricorrenti con maggiore frequenza, coerentemente con quanto previsto nell’Allegato I.14 articolo 4 comma 4 del Codice ; da cui, per deduzione, è possibile ricavare l’applicazione per il caso specifico.»**

(Nota metodologica, allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2026, n. 12-2656)

**I prezzi riferiti a lavori eseguiti «a regola d’arte»  
e le soluzioni progettuali «medie»/più frequenti.**

«[...] è necessario che la determinazione della base d'asta sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d'asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (cfr. C.d.S., Sez. III, 24 settembre 2019, n. 6355, e 10 maggio 2017, n. 2168; Sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081).

*Va rimarcato, sul punto, come nel nuovo Codice degli appalti **le stazioni appaltanti debbano garantire la qualità delle prestazioni, non solo nella fase di scelta del contraente** (v. art. 97 del d.lgs. 50/2016 in tema di esclusione delle offerte anormalmente basse), **ma anche nella fase di predisposizione dei parametri della gara** (v. art. 30, comma 1).»*

**Base di gara determinata con criteri verificabili  
e qualità delle prestazioni a partire dai parametri della gara**

«[...] Orbene, questa Sezione ha già avuto modo di richiamare l'indirizzo della prevalente giurisprudenza amministrativa, al quale si ritiene anche in questa sede di aderire, secondo cui **la determinazione del prezzo posto a base d'asta non può prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l'esecuzione del servizio, comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica, a rischio, in caso contrario, sia di carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, sia di alterazioni della concorrenza tra imprese: profili tutti giudizialmente scrutinabili (C.d.S., Sez. III, n. 6355/2019, cit.)**»

**Congruità del prezzo a base di gara  
per proposte concrete e realistiche dei concorrenti**

«[...] Si è affermato, al riguardo, che in un giudizio avverso il bando di gara **“la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche (.....) sulla quale è possibile il sindacato del giudice amministrativo, con la precisazione che tale sindacato è limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento”, non essendo consentito al giudice di giungere egli stesso alla determinazione del prezzo congruo (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 18 ottobre 2011, n. 992)»**

**I limiti del sindacato giurisdizionale sui prezzi sulla base di cognizioni tecniche**

«[...] la Sezione ritiene di dare seguito alla **giurisprudenza che considera immediatamente escludente la legge di una gara di appalto che preveda una base d'asta insufficiente alla copertura dei costi o alla remunerazione del capitale impegnato per l'esecuzione della commessa ovvero che escluda un sia pur minimo margine di utile ed, a maggior ragione, che comporti l'esecuzione in perdita** (Cons. Stato, III, 21 febbraio 2019, n. 513; id., III, 26 febbraio 2019, n. 1331; id., V, 25 novembre 2019, n. 8033, e da ultimo Cons. Stato, III, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284)»

**La base di gara insufficiente  
può configurarsi come una clausola immediatamente escludente**

«[...] il Collegio ritiene corretto e non illogico desumere **l'erronea determinazione della base d'asta, circostanza di per sé sufficiente a giustificare la decisione di ripetere la gara**, dal fatto che su quattro offerte presentate, due presentassero ribassi superiori al 56 per cento e una un ribasso maggiore del 47 per cento.

**L'individuazione dell'importo da porre a base d'asta, da parte della stazione appaltante, è la risultante di una valutazione, di natura tecnico discrezionale, da compiere in relazione all'oggetto del contratto da affidare** (Cons. Stato, Sez. V, 27/11/2020, n. 7465).

*Il relativo potere, include, per principio generale, quello di riesaminare la decisione precedentemente assunta, allorché emergano elementi tali da legittimare il sospetto che la base d'asta sia stata frutto di una erronea valutazione estimativa»*

**La base di gara sovrastimata può legittimare un'azione in autotutela**

*«[...] Una base d'asta che possa risultare parzialmente sovrastimata ma non radicalmente sproporzionata per condivisa ricostruzione non sarebbe comunque di per sé impugnabile, mancando un interesse a supporto delle ipotetiche contestazioni, che sarebbero in parte qua inammissibili. Vale infatti l'orientamento maturato sotto la vigenza del precedente codice dei contratti pubblici, in base al quale se un concorrente ritiene la base d'asta eccessivamente alta, può offrire un ribasso più consistente, presentando così un'offerta assai competitiva dal punto di vista economico, e poi, se il ribasso risulterà tanto eccessivo da determinare un'anomalia dell'offerta, formulerà le sue osservazioni critiche sulla base d'asta nel subprocedimento di valutazione di tale anomalia, ed eventualmente le farà poi valere nel giudizio d'impugnazione avverso la sua ipotetica esclusione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 29.12.2023, n. 960, con pertinenti richiami giurisprudenziali)»*

**Non ogni errore estimativo invalida la gara: rileva la sproporzione radicale**

**«[...] l'istituto dei prezziari regionali soddisfa una duplice esigenza: l'interesse precipuo delle stazioni appaltanti e della collettività di assicurare la serietà dell'offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall'operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico; la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture, posto che l'impiego di parametri eccessivamente bassi (o, al contrario, troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), è in grado di alterare il gioco della concorrenza e impedire l'accesso al mercato in condizioni di parità (cfr. cit. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 497).**

**Istituto dei prezziari a garanzia di serietà dell'offerta e qualità delle prestazioni finali:  
la regolazione del mercato tutela la concorrenza**

**«[...] una (moderata) derogabilità degli standard di prezzo fissati nei mercuriali pone, quale condizione necessaria ed ineludibile, che la stazione appaltante si faccia carico di esplicitare analiticamente le ragioni a sostegno di tale determinazione, con particolare riguardo - naturalmente - all'effettiva sostenibilità e remuneratività dei prezzi rimodulati al ribasso [...]»**

**Gli scostamenti dai prezzi richiedono una motivazione analitica**

**«[...] sebbene le valutazioni compiute dalla Stazione appaltante in ordine alla determinazione della base d'asta - in quanto espressione di discrezionalità tecnica - siano sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, la determinazione del prezzo posto a base d'asta non può prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l'esecuzione del servizio, comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica.**

*In caso contrario, ci si espone al rischio di carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione amministrativa, oltre che di alterazioni della concorrenza tra imprese (Parere Prec. ANAC Del. n. 499 del 25 ottobre 2022; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6355/2019)»*

**La base d'asta deve valorizzare tutte le prestazioni richieste.**

*«Si osserva, altresì, che “la correttezza della determinazione della base d’asta con attinenza alla situazione di mercato rileva ai fini dell’utilizzazione di tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta” (cfr. Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739, 22 marzo 2016, n. 1186, 15 luglio 2013, n. 3802, 31 marzo 2012, n. 1899; Cons Stato, Sez. III, n. 6533/2019)»*

**Vanno considerate anche attività accessorie, oneri organizzativi e costi effettivi.  
Non si possono costruire prestazioni sostanzialmente gratuite**

**Il principio del risultato richiede appalti realmente eseguibili.**

**La congruità economica condiziona tempi, qualità e completamento dell'intervento.**

**Il risultato non coincide con l'aggiudicazione:  
coincide con l'opera utile, conclusa e correttamente eseguita.**

**Il principio della reciproca fiducia si fonda sull'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.**

**È responsabilità tecnica, istruttoria e motivazione.**

**La stima economica deve essere sempre ricostruibile:  
prezzi, quantità, analisi, costi della manodopera e sicurezza.**

**Il prezzario sostiene l'intera filiera degli appalti pubblici.**

**Serve a garantire qualità delle opere pubbliche.**

**Rafforza sicurezza nei cantieri.**

**Assicura congruità del costo delle opere.**

**Il prezzo deve riflettere il mercato.**

**Il prezzario è il parametro ordinario.**

**Quando il prezzo non rappresenta il caso concreto, servono analisi e motivazione.**

**La congruità non è automatismo: è verifica tecnica.**

**Un prezzo corretto applicato a quantità sbagliate produce una stima sbagliata.**

**Il computo deve essere coerente con il progetto.**

**La stima economica dipende dal rapporto tra prezzi unitari e quantità effettive.**

**La qualità del progetto si misura anche nella qualità del computo.**

**Quando la voce manca o non è adeguata, occorre costruire l'analisi prezzi.**

**Materiali, noli, attrezzature, manodopera, spese generali e utile devono essere leggibili.**

**L'analisi prezzi trasforma la stima in un procedimento verificabile.**

**La manodopera non è un residuo del ribasso.**

**È una componente strutturale dell'appalto.**

**La sua sottostima può alterare concorrenza, qualità e tutela del lavoro.**

**La riduzione dei costi del lavoro richiede sempre una spiegazione concreta.**

**La sicurezza non è una variabile negoziabile.**

**Una stima corretta deve rendere visibili e coperti gli oneri necessari.**

**La tutela della sicurezza inizia nella costruzione della base economica.**

**Le criticità non emergono solo in esecuzione.**

**Spesso sono già presenti nella progettazione economica.**

**La base di gara traduce il bisogno pubblico in un modello economico dell'appalto.**

**Se il modello è fragile, l'esecuzione diventa il luogo in cui esplodono gli errori.**

**La stima iniziale condiziona tutta la vita del contratto.**

**Se nasce debole, l'esecuzione assorbe errori che dovevano essere governati prima.**

**Revisione prezzi, varianti e rinegoziazione non devono sostituire una buona stima iniziale.**

**Una base economica sbagliata scarica sull'esecuzione ciò che non è stato governato nella progettazione**

**La giusta stima economica non è un vincolo. È una tutela.**

**È il patto che consente alla pubblica amministrazione, ai progettisti e alle imprese di realizzare opere utili, durature e di qualità.**

**Il nuovo prezzo regionale è lo strumento che rende possibile questo patto.**



REGIONE  
PIEMONTE

# IL NUOVO PREZZARIO REGIONALE

**La giusta stima economica  
è il primo presidio del risultato.**

per le opere a livello  
pubblici - edizione 2026

**2 LUGLIO 2026**

9:00 - 17:00

38/39



CENTRO CONGRESSI  
REGIONE PIEMONTE  
*Piazza piemonte 1, Torino*



REGIONE  
PIEMONTE

# IL NUOVO PREZZARIO REGIONALE

Grazie per l'attenzione!

pubblici - edizione 2026

2 LUGLIO 2026

9:00 - 17:00

39/39



CENTRO CONGRESSI  
REGIONE PIEMONTE  
*Piazza piemonte 1, Torino*